



**N. 05**  
**del 03 Luglio 2017**

## **Informativa per gli Associati**

### **ESTENSIONE SPLIT PAYMENT**

È confermata l'estensione, a **decorrere dall'1/7/2017**, dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l'IVA.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.



Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle **operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti**:

- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.



Merita evidenziare che il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad applicare lo "split payment" **fino al 30/6/2020**.

Con il Decreto 27/6/2017 il MEF ha emanato le specifiche disposizioni attuative delle novità sopra accennate. In particolare merita evidenziare che le stesse sono **applicabili alle operazioni fatturate dall'1/7/2017**. Pertanto le fatture emesse fino al 30/6/2017 non risultano interessate allo split payment. **Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti** (circa 29.500) **destinatari del meccanismo in esame** (gli elenchi possono essere visionati al seguente indirizzo [http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.I.-n.-50\\_2017/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.I.-n.-50_2017/)).

In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 1-quater, è stato previsto che a richiesta del cedente / prestatore, l'acquirente / committente deve **rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti** cui si applica lo split payment.

Con l'intento di "accelerare" l'erogazione del rimborso del credito IVA, è previsto infine che **dall'1/1/2018** i rimborsi da conto fiscale, di cui all'art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata.